

Sommario

Premesso che	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Documenti contrattuali	4
Articolo 3 - Corrispettivo	5
Articolo 4 - Durata del contratto.....	6
Articolo 5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	6
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto.....	6
Articolo 7 - Ruoli contrattuali	8
Articolo 8 - Subappalti e subcontratti.....	8
Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura.....	11
Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture.....	11
Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformità	12
Articolo 12 - Oneri a carico dell'appaltatore.....	14
Articolo 13 - Misure anticorruzione	15
Articolo 14 - Responsabilità, Polizze assicurative e Garanzie.....	17
Articolo 15 - Controlli	19
Articolo 16 - Contabilità e pagamenti.....	19
Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti.....	22
Articolo 18 - Risoluzione del contratto	24
Articolo 19 - Recesso	25
Articolo 20 - Penali	25
Articolo 21 - Procedimento di applicazione delle penali	26
Articolo 22 - Modalità e termini della verifica di conformità.....	28
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali.....	28
Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	29
Articolo 25 - Interpretazione del Contratto	29
Articolo 26 - Controversie	29
Articolo 27 - Elezione del domicilio.....	30
Articolo 28 - Spese contrattuali	30

SCHEMA DI CONTRATTO

Appalto per la fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura

grossa per il disgelo per il triennio 2024 - 2026

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del

nato a il

domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (in seguito, in breve, anche "Ente affidante");

E

La Società

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante

domiciliato per la carica c/o

(in seguito, in breve, anche "Appaltatore"),

Premesso che

- a seguito della determina a contrarre n ° _____ del _____, relativa all'approvazione della procedura di appalto per la fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo per il triennio 2024 – 2026 e all'avvio della procedura di gara, pubblicata in data/./... , con Determina n. del..... l'appalto è stato aggiudicato a:
.....

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, l'affidamento della fornitura in oggetto.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...)

e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, la fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo per il triennio 2024 – 2026 CIG A02FE0A89B, ID di gara 4598.

Il Servizio consiste nella fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa utilizzato per lo spargimento sulla rete stradale di pertinenza della

Città Metropolitana di Genova. L'organizzazione e le modalità di gestione della fornitura sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

- (.....)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta presentata dall'Appaltatore, costituito dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo contrattuale, al netto dell'IVA, ammonta a Euro @@@@@,00# (diconsi Euro @@@@@/00), che costituisce l'importo complessivo massimo della fornitura, di cui:

- a) Euro numero in cifre,00# per l'esecuzione del servizio vero e proprio;
- b) Euro numero in cifre,00# per il costo della manodopera.

L'importo di cui alla lettera a) si riferisce al valore massimo contrattuale come definito nella documentazione di gara. Il ribasso d'asta del (...)% offerto dall'Appaltatore è applicato sull'importo unitario a base d'asta (pari a Euro 73,00#, settantatre,00#) determinando un costo unitario aggiudicato pari a Euro/t @@@@@.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo unitario, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e l'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi della Città Metropolitana di Genova.

Il contratto è stipulato "a misura", pertanto l'importo complessivo per il triennio 2024-2026, si intende quale importo massimo della fornitura.

I pagamenti avverranno nel corso di vigenza contrattuale sulla base delle singole richieste di fornitura e fino ad esaurimento del valore contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispetti-

vo contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto

L'Appalto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha termine il 31 dicembre 2026.

Le parti fanno rinvio all'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il cor-

rispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità della fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per l'espletamento della prestazione. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L'Appaltatore ha nominato quale Responsabile Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

(...)

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
 - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle forniture subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore;
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con

l'impresa subappaltatrice;

- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di sub-appalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

< oppure >

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non è ammesso.

< fine alternativa >

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini indicati nell'articolo 3 e con le modalità di cui all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d'appalto. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

< EVENTUALE, se consegna in via di urgenza >

Le forniture sono state avviate prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i motivi indicati nel verbale di consegna del (....data....), che qui si intende integralmente riportato.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture proce-

dano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree. La sospensione parziale delle forniture può determinare il differimento dei termini contrattuali.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia disposto la ripresa delle forniture stesse, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle forniture.

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformità

Al termine della prestazione di consegna di ogni singola fornitura l'esecutore deve inviare al direttore dell'esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione della fornitura, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo

dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione, constatata la mancata ultimazione delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione della stessa con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forniture. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento della fornitura di piccola entità, accertata da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginale e non incidente sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformità delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento

documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Le modalità di espletamento della verifica di conformità sono riportate nell'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Misure anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2023 – 2025 e i relativi allegati, approvato in data 30/01/2023 con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché

a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione della fornitura, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Genova", approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1 del 13/01/2022, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 14 - Responsabilità, Polizze assicurative e Garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n (.....) rilasciata il (...data....) da (... Assicurazione , Agenzia.....), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge;

<oppure>

Su richiesta dell'Appaltatore, le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 117 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva di cui al comma 1 del detto articolo è sostituita dall'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.

<fine alternativa>

<alternativa, in caso di consegna in via di urgenza>

In conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misu-

ra dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a costituire:

- 1) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del successivo articolo 12;
- 2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività della medesima, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie pos-

sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in favore dell'Amministrazione.

Articolo 15 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14.

Per quanto concerne le verifiche sulla congruità di natura quantitativa e qualitativa delle singole forniture si rimanda a quanto disposto nel Capitolato.

Articolo 16 - Contabilità e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle forniture verrà effettuato dall'Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformità, entro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle bolle di consegna debitamente firmate.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

L'appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da

un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione, a seguito dell'accettazione, fatte salve le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in occasione dell'emissione delle fatture e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento delle singole forniture è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 14 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.

Il pagamento della rata di acconto non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile. L'Amministrazione svincola l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità per ogni singola fornitura.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, e non possono impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) la fatturazione "pro quota" da parte delle imprese partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione dello stesso e/o dall'inizio del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art. 122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Penali

La penale pecuniaria, in caso di inosservanza del termine di consegna di ciascun ordine scritto, è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto dell'intero ordine relativo, per ogni giorno di ritardo, calcolato quale differenza tra il giorno del completamento effettivo della

consegna dell'ordinativo e il quindicesimo giorno dalla data dell'ordinativo stesso.

Ai fini dell'applicazione di tale penalità sarà considerata come non avvenuta la consegna della merce che sia stata rifiutata perché non conforme all'ordinazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non adempia correttamente alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto il Committente applicherà una penalità variabile a seconda della gravità della violazione, tra un minimo dello 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Progetto, entro i suddetti limiti, in relazione alla gravità delle violazioni.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente il Committente si riserva di applicare la penalità previa diffida all'aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della diffida.

Articolo 21 - Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato in-

vio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 22 - Modalità e termini della verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità del servizio prestato dall'Appaltatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle forniture.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, compatibilmente con le disposizioni indicate per lo specifico appalto.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con il Committente, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del

loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento in appendice al presente Contratto.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei documenti di gara.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 25 - Interpretazione del Contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 26 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 27 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio

<Alternativa>- Se ha "sede" nel Comune "sede" della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via (.....)presso la sede legale dell'impresa

<ovvero>-

- presso l'Ufficio della Direzione dell'Esecuzione del Servizio.

- presso gli uffici dell'Amministrazione

- presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel

Comune dove ha sede la Direzione dell'Esecuzione del Servizio.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Articolo 28 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza n. (.....) del (....data....), conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive (...numero in lettere...) pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA D GENOVA

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritt(....) Dott.(....) (.....), Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova , abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (.....) dell'impresa (.....)(.C.F., P.IVA, indirizzo sede....) della quale è (...rappr.legale, procuratore speciale, etc...), delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data (...data in lettere...) procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(.....)